

4. (Nuova istanza di liberazione condizionale). — Se la liberazione condizionale è negata, la istanza non può essere rinnovata che dopo trascorso, dal giorno in cui la corte di appello ha emesso il provvedimento, un nuovo termine non inferiore a tre mesi.

Se trattasi di condannato all'ergastolo, la istanza non può essere rinnovata prima che siano decorsi diciotto mesi.

Se tuttavia la liberazione è negata per un motivo diverso dalla mancanza del ravvedimento, la nuova istanza può essere proposta in ogni tempo.

5. (Revoca). — La liberazione condizionale nei casi previsti dall'articolo 177 del codice penale è revocata, col provvedimento previsto dal precedente articolo 2, dallo stesso giudice che l'ha concessa.

6. (Norma transitoria). — Le istanze di liberazione condizionale presentate in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge devono essere immediatamente trasmesse al giudice competente in base alle disposizioni precedenti.

7. (Efficacia della legge). — Le norme della presente legge valgono fino all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

8. (Entrata in vigore della legge). — La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione [15 febbraio 1975, n. 44] nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21) Legge 22 maggio 1975, n. 152: Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico.

Ved. *postea* APPENDICE XXVI-1 *ter*.

21-bis) Decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59.

Ved. *antea* A. 16.

22) Decreto legge 30 aprile 1977, n. 151 (conv. in l. 7 giugno 1977, n. 296). — Cause di sospensione della durata della custodia preventiva.

1. Il sesto comma dell'art. 272 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« I termini stabiliti nel presente articolo rimangono sospesi durante il tempo in cui l'imputato è sottoposto ad osservazione psichiatrica e, nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per legittimo impedimento dell'imputato ovvero a richiesta sua o del difensore o comunque per fatto a lui imputabile, ovvero per causa di forza maggiore che impedisca di formare i collegi giudicanti o di esercitare la difesa, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze istruttorie, ritenute indispensabili con espressa indicazione nel provvedimento di sospensione o rinvio ».

2. Dopo l'art. 432 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente articolo:

« Art. 432-bis. (*Separazione dei giudizi in caso di sospensione dei termini di custodia preventiva*). — Se le cause di sospensione o di rinvio del dibattimento previste dal sesto comma dell'art. 272 riguardano soltanto alcuno fra più imputati, il giudice ordina la separazione dei giudizi e procede immediatamente al dibattimento contro gli altri imputati, a meno che, per evidente e assoluta necessità del giudizio, ritenga di sospendere o rinviare il dibattimento ».

3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana [2 maggio 1977, n. 117] e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

23) Legge 8 agosto 1977, n. 532. — Provvedimenti urgenti in materia processuale e di ordinamento giudiziario.

1. L'art. 56 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente: « Art. 56. (*Costituzione del collegio giudicante*). — La corte di appello giudica con il numero invariabile di tre votanti ».

2. Il secondo comma dell'art. 58 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

« La sezione giudica con l'intervento di due esperti, un uomo ed una donna, aventi i requisiti prescritti dalla legge, i quali si aggiungono ai tre magistrati della sezione ».

3. Il primo comma dell'art. 67 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

« La Corte di cassazione in ciascuna sezione giudica con il numero invariabile di cinque votanti. Giudica a sezioni unite con il numero invariabile di nove votanti ».

4. Il primo comma dell'art. 380 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« La Corte, dopo la discussione della causa, delibera, nella stessa seduta, la sentenza in camera di consiglio ».

5. L'art. 76 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

« Art. 76. (*Attribuzioni del pubblico ministero presso la Corte di cassazione*). — Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione interviene e conclude in tutte le udienze civili e penali e redige i requisiti scritti nei casi stabiliti dalla legge ».

6. L'ultimo comma dell'art. 132 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta soltanto dal presidente e dal giudice estensore. Se il presidente non può sottoscrivere per morte o per altro impedimento, la sentenza viene sottoscritta dal componente più anziano del col-